

Codice A1813C

D.D. 6 marzo 2023, n. 666

RD n° 523/1904, LR n° 12/2004 e s.m.i., DPGR n° 14/R del 06/12/2004 e s.m.i. Concessione demaniale per il mantenimento di uno scarico in sponda destra del torrente Bendola in Comune di Leinì (TO). - Fascicolo: TO.SC.6429 - Autorizzazione Idraulica n° 6027/2023 - Richiedente: Signora Olmo Anna, Vittone Manuela e Vittone Daniela.



ATTO DD 666/A1813C/2023

DEL 06/03/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: RD n° 523/1904, LR n° 12/2004 e s.m.i., DPGR n° 14/R del 06/12/2004 e s.m.i. Concessione demaniale per il mantenimento di uno scarico in sponda destra del torrente Bendola in Comune di Leinì (TO). - Fascicolo: TO.SC.6429 - Autorizzazione Idraulica n° 6027/2023 - Richiedente: Signora Olmo Anna, Vittone Manuela e Vittone Daniela.

La Signora Olmo Anna, residente in Via San Francesco al Campo n. 215 - Leinì - Codice Fiscale LMO NNA 57R66 E518Q, ha presentato domanda di concessione demaniale protocollata in data 14 Settembre 2022 al n° 38598A1813C e successive integrazioni in data 13 Ottobre 2022 prot. n° 43462/A18133C per il mantenimento di uno scarico sfioratore acque depurate in sponda destra del torrente Bendola in Comune di Leinì (TO), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

La richiesta prevede il mantenimento in sanatoria di un esistente scarico acque depurate in sponda destra del Torrente Bendola, localizzato presso Via S. Francesco al Campo n. 215, in Comune di Leinì (TO), costituito da tubazione in PVC di diametro 18 cm, inserita all'interno di una esistente scogliera in massi posati a secco. All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali, agli Atti di questo Settore, a firma del Geom. Massimo Dardino.

Il Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011 ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile.

La pubblicazione della domanda all'Albo Pretorio Digitale del Comune di Leinì (TO) è avvenuta dal 26 Ottobre 2022 al 10 Novembre 2022 al n° 1551/2022, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i., e non sono pervenute osservazioni o opposizioni.

Con nota n° 45094/A1813C del 24 Ottobre 2022 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15,16 della L.R. 14/2014.

Preso atto del Verbale di fine istruttoria n° 6027 redatto dal Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino in data 7 Dicembre 2022, e ritenuto pertanto potersi rilasciare apposita Autorizzazione Idraulica di pari numero.

Considerato inoltre l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni nove sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Dato atto che a titolo di garanzia degli obblighi della concessione il richiedente è tenuto alla presentazione di una cauzione pari a € 382,00, al pagamento del canone demaniale per l'anno 2023 quantificato in € 191,00 e di € 50,00 per spese di istruttoria.

Dato atto che entro 30 gg dalla data del presente provvedimento il richiedente dovrà sottoscrivere il disciplinare ai sensi dell'art. 12 del regolamento.

Dato atto che non sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2, comma 3 del Regolamento Regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011, casa carichi di lavoro.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n° 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla DGR n° 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto n° 523 del 25/7/1904: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con DPCM 24 Maggio 2001 e successive norme correlate;
- art 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- art. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali"

del D.lgs. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- art. 59 "Funzioni della Regione" della L.R. 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- LR n° 12/2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e il Regolamento Regionale n° 14/R/2004 così come modificato dal Regolamento Regionale n° 2/R/2011.;

DETERMINA

1) di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904, esclusivamente ai fini idraulici, i Sigg. Olmo Anna, Vittone Manuela e Vittone Daniela al mantenimento in sanatoria della tubazione di scarico in oggetto, nell'ambito della proprietà del demanio idrico, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, agli atti di questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a. il mantenimento in sanatoria della tubazione esistente potrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate di seguito e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- b. dovrà essere prevista e realizzata tempestivamente, in corrispondenza dello scarico, un'apposita valvola clapet (di non ritorno) finalizzata a prevenire possibili rigurgiti dei deflussi della corrente all'interno della tubazione in condizioni di piena del corso d'acqua interessato;
- c. per quanto possibile dovrà essere opportunamente recisa la sporgenza della tubazione dalla scogliera, configurando una sistemazione finale della stessa a raso rispetto al paramento esterno del manufatto di difesa ove risulta inserita;
- d. l'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- e. il concessionario, sempre previa autorizzazione di questo Settore, deve mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- f. questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare la presente autorizzazione imponendo modifiche all'opera o la sua rimozione totale o parziale, a cura e spese del concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua, o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tale opera fosse ritenuta incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua medesimo;
- g. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o

molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

2) di concedere alla Signora Olmo Anna, ai sensi del Regolamento Regionale n° 4/R/2004 così come modificato dal Regolamento Regionale n° 2/R/2011, l'occupazione dell'area demaniale per il mantenimento di uno scarico in sponda destra del torrente Bendola in Comune di Leinì (TO), come individuato negli elaborati tecnici allegati all'istanza;

3) di accordare la concessione a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione, che deve avvenire non oltre trenta giorni dalla data della presente determinazione, fino al 31 Dicembre 2031, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

4) di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione;

5) di stabilire che il canone annuo, fissato in € 191,00 e soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta da parte della Regione Piemonte;

6) di dare atto che gli importi di € 50,00 per spese di istruttoria e di € 191,00 per canone demaniale riferito all'anno 2023 saranno introitati rispettivamente sul capitolo 31225 del bilancio 2023 e sul capitolo 30555 del bilancio 2023, mentre l'importo di € 382,00 per deposito cauzionale infruttifero sarà accertato sul capitolo 64730 del bilancio 2023 e impegnato sul capitolo 442030 del bilancio 2023;

7) di richiedere il canone, la cauzione e la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i.

La presente Determinazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della LR n° 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di
Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni